

**Corte di Giustizia dell'Unione europea, 20 luglio 2017, X sezione, n. 357/16**

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, c.d. «direttiva sulle pratiche commerciali sleali», deve essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione *ratione materiae* il rapporto giuridico tra una società di recupero crediti e il debitore inadempiente di un contratto di credito al consumo il cui debito è stato ceduto a tale società. Ciò in quanto rientrano nella nozione di «prodotto», ai sensi dell'art. 2, lett. c, di tale direttiva, le pratiche poste in essere da una tale società per procedere al recupero del suo credito, non rilevando, a tal proposito, che il debito sia stato confermato da una decisione giudiziaria e che tale decisione sia stata comunicata a un ufficiale giudiziario per darvi esecuzione forzata.

**Corte di Giustizia dell'Unione europea, 21 aprile 2016, III sezione, C-377/14**

L'obbligo di informazione di cui all'art. 10, par. 2, della direttiva 2008/48 realizza, unitamente a quelli previsti dagli artt. 5 e 8 di tale direttiva un'armonizzazione completa e imperativa in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo. Ciò si giustifica in base alla considerazione secondo la quale il sistema di tutela è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse.

**Corte di Giustizia dell'Unione europea, 12 luglio 2012, IV sezione, C-602/10**

La direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori prevede che, nei settori che essa armonizza, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre nel proprio ordinamento nazionale disposizioni diverse da quelle della direttiva stessa. Tuttavia, essa non vieta agli Stati membri di applicare, conformemente al diritto dell'Unione, le sue disposizioni a settori non riconducibili alla sua sfera d'applicazione. Secondo la Corte l'art. 22, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro istituisca obblighi non previsti da tale direttiva a carico degli istituti di credito per quanto riguarda i tipi di commissione che questi possono percepire nel contesto di contratti di credito al consumo e che l'art. 24, par. 1, della direttiva non osta ad una norma contenuta nella misura nazionale volta a trasporre tale direttiva che, in materia di controversie vertenti su crediti al consumo, permette ai consumatori di rivolgersi direttamente ad un'autorità di tutela dei consumatori, che può successivamente infliggere sanzioni agli istituti di credito per violazione di tale misura nazionale, senza doversi preventivamente avvalere delle procedure di risoluzione stragiudiziale previste dalla normativa nazionale per siffatte controversie.

**Corte di Giustizia delle Comunità europee, 23 aprile 2009, I sezione, C-509/07**

L'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

**Corte di Giustizia delle Comunità europee, 4 ottobre 2007, I sezione, C-429/05**

L'erogazione di credito al consumo finalizzata all'acquisto di un sistema informatico determina una fattispecie di collegamento contrattuale; quindi a fronte della risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore (o del fornitore), il mutuante può chiedere il rimborso della somma versata direttamente al venditore anziché al mutuatario. Non viene richiesto, poi, ai fini della configurabilità del collegamento tra i negozi, che il contratto di credito rechi espressa menzione del bene o del servizio oggetto del contratto al quale è teleologicamente connesso.